



# Statuto

## della Sezione di Locarno del Partito liberale radicale ticinese

### 1. Costituzione, scopo e sede

- 1.1 La Sezione di Locarno (di seguito la “**Sezione**”) del Partito liberale radicale ticinese (di seguito “**PLRT**”) è un’associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero (di seguito “**CC**”) che riunisce cittadini<sup>1</sup>, gruppi e aree di interesse attivi nel Comune di Locarno, accomunati dall’obiettivo di promuovere e attuare i principi e i valori liberali-radicali.
- 1.2 La Sezione, aconfessionale e priva di fini di lucro, rappresenta il PLRT nel Comune di Locarno e collabora con gli organi distrettuali e cantonali per il conseguimento di tale scopo.
- 1.3 La Sezione promuove la valorizzazione dell’individuo e della società in uno Stato di diritto liberale, democratico e laico, nel quale ciascuno abbia la possibilità di raggiungere condizioni di vita conformi alla dignità umana, in un equilibrato rapporto tra libertà individuale e responsabilità sociale.
- 1.4 Nella Sezione e nei suoi organi è promossa un’adeguata rappresentanza della diversità di genere, generazionale, sociale e professionale.
- 1.5 La Sezione ha sede nel Comune di Locarno, presso il domicilio personale o professionale del Presidente sezionale, oppure presso altra sede designata dall’Ufficio presidenziale.

### 2. Mezzi

- 2.1 Per il perseguimento dei propri scopi, la Sezione dispone:
  - a. delle tasse sociali stabilite dall’Assemblea sezionale;
  - b. di ogni altra risorsa, quali donazioni, sovvenzioni pubbliche e private, sponsorizzazioni, lasciti o altri contributi da terzi.
- 2.2 Nessun contributo, donazione o versamento, da parte di soci o di terzi, può comportare vantaggi di natura politica, amministrativa o decisionale all’interno della Sezione o dei suoi organi, fatta eccezione per il diritto di voto connesso al versamento della tassa sociale.

### 3. Soci

- 3.1 Possono diventare soci della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune di Locarno nonché i cittadini attinenti del Comune di Locarno e domiciliati fuori cantone o all’estero, che aderiscono ai principi sanciti nel presente Statuto e che hanno corrisposto la tassa sociale.
- 3.2 L’Assemblea sezionale può nominare soci onorari quei cittadini svizzeri, anche non domiciliati nel Comune di Locarno, che si siano distinti per essersi prodigati in modo particolare a favore della Sezione, del PLRT o della comunità, per meriti, impegno o contributi significativi. I soci onorari sono esenti dal pagamento della tassa sociale e godono degli stessi diritti dei soci ordinari.
- 3.3 L’adesione alla Sezione comporta il rispetto del presente Statuto e dello statuto del PLRT. Ai soci e ai membri degli organi della Sezione è garantita libertà di pensiero e di critica.

---

<sup>1</sup> Per ragioni di semplicità linguistica, nel presente Statuto si utilizza il genere maschile, che si intende riferito in modo inclusivo a tutte le persone, indipendentemente dal genere.

#### **4. Cessazione dell'appartenenza, dimissioni ed esclusione**

L'appartenenza alla Sezione cessa nei seguenti casi:

- a. mediante dimissioni, presentate in qualsiasi momento con lettera o comunicazione e-mail indirizzata alla Sezione;
- b. per decesso;
- c. mediante decisione di esclusione, pronunciata dall'Ufficio presidenziale in caso di mancato versamento della tassa sociale;
- d. mediante decisione di esclusione, pronunciata dall'Assemblea sezionale per violazioni disciplinari conformemente alle disposizioni del presente Statuto
- e. mediante decisione di esclusione, pronunciata dall'organo disciplinare del PLRT conformemente allo statuto del PLRT.

#### **5. Organi della Sezione**

5.1 Gli organi della Sezione sono:

- a. l'Assemblea sezionale (art. 64 CC);
- b. l'Ufficio presidenziale (art. 69 CC);
- c. l'Ufficio di revisione (art. 69b cpv. 3 CC).

5.2 Gli organi della Sezione sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili. Il rinnovo delle cariche avviene entro la fine dell'anno delle elezioni comunali.

5.3 Le cariche sono della durata massima di 12 anni, salvo deroga approvata dall'Assemblea sezionale.

5.4 La mancata partecipazione ad almeno il 50% (cinquanta per cento) delle sedute vale quale dimissione dalla carica, salvo eccezionali motivi di salute o particolari funzioni legate alla carica.

#### **6. Assemblea sezionale**

6.1 L'Assemblea sezionale è l'organo supremo della Sezione ed è presieduta dal Presidente sezionale, salvo che questi proponga all'Assemblea sezionale di delegare tale compito a un terzo.

6.2 L'Assemblea sociale ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno su convocazione dell'Ufficio presidenziale.

6.3 Una o più Assemblee sociali straordinarie possono essere convocate dall'Ufficio presidenziale, da almeno 1/3 (un terzo) dei soci o dall'Ufficio presidenziale del PLRT, su richiesta scritta recante l'indicazione degli oggetti da trattare indirizzata all'Ufficio presidenziale.

6.4 I soci vengono invitati all'Assemblea sociale per iscritto o per e-mail dall'Ufficio presidenziale con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, con allegato l'ordine del giorno.

6.5 Non possono essere oggetto di deliberazione questioni non comprese nell'ordine del giorno, salvo che l'Assemblea ne autorizzi la trattazione con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci partecipanti.

6.6 L'Assemblea sezionale è valida indipendentemente dal numero dei soci partecipanti.

6.7 L'Assemblea sezionale può svolgersi in presenza, per circolazione (inclusa la posta elettronica), in forma digitale (inclusa la videoconferenza) oppure in forma ibrida, combinando le modalità precedenti.

6.8 Le risoluzioni dell'Assemblea sezionale sono adottate a maggioranza assoluta dei soci partecipanti (indipendentemente dalle modalità di partecipazione), ad eccezione delle modifiche statutarie e dello scioglimento della Sezione, che richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi. In caso di parità, il voto del Presidente sezionale vale doppio.

6.9 Le deliberazioni e le nomine avvengono di norma a voto palese. Ogni socio può chiedere che la votazione si svolga a scrutinio segreto, richiesta che è accolta se approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci partecipanti.

6.10 L'Assemblea sezionale ha i seguenti compiti:

- a. approva il programma di legislatura;
- b. vigila affinché l'azione della Sezione sia conforme alle proprie decisioni e coerente con il programma di legislatura;
- c. si può esprimere su tematiche politiche di attualità;
- d. stimola e supporta la Sezione e i suoi organi;
- e. approva o modifica lo Statuto;

- f. approva la relazione dell'Ufficio presidenziale e i conti della Sezione;
- g. fissa la tassa sociale;
- h. elegge il Presidente sezionale e, su proposta del Presidente, i membri non di diritto dell'Ufficio presidenziale;
- i. elegge, su proposta dell'Ufficio presidenziale, l'Ufficio di revisione;
- j. elegge, su proposta dell'Ufficio presidenziale, i delegati sezionali nei gremi PLRT;
- k. designa, su proposta dell'Ufficio presidenziale o del gremio al quale quest'ultimo ha delegato tale competenza, i candidati per le elezioni comunali;
- l. delibera in merito alle deroghe alla durata delle cariche;
- m. delibera quale autorità di ricorso sulle decisioni dell'Ufficio presidenziale in materia di sospensione dei soci;
- n. delibera sulla decadenza dalle cariche di partito dei soci quale misura disciplinare, nonché sull'esclusione dei soci, conformemente alle disposizioni del presente Statuto;
- o. decide lo scioglimento della Sezione.

## **7. Ufficio presidenziale**

- 7.1 L'Ufficio presidenziale, composto da almeno 5 (cinque) e al massimo 11 (undici) membri, è l'organo esecutivo della Sezione ed è presieduto dal Presidente sezionale.
- 7.2 Il Presidente sezionale rappresenta politicamente la Sezione.
- 7.3 L'Ufficio presidenziale è composto dal Presidente sezionale, dal o dai Vicepresidenti sezionali, dal Sindaco e dai Municipali, dal Capogruppo in Consiglio comunale e da altri membri eletti dall'Assemblea sezionale su proposta del Presidente sezionale.
- 7.4 L'Ufficio presidenziale viene convocato dal Presidente sezionale o da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, per iscritto per e-mail, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso e con allegato l'ordine del giorno.
- 7.5 Le sedute sono valide indipendentemente dal numero di membri partecipanti.
- 7.6 Le sedute di Ufficio presidenziale possono svolgersi in presenza, per circolazione (inclusa la forma elettronica), in forma digitale (inclusa la videoconferenza) oppure in forma ibrida, combinando le modalità precedenti.
- 7.7 Le risoluzioni dell'Ufficio presidenziale sono adottate a maggioranza assoluta dei membri partecipanti (indipendentemente dalle modalità di partecipazione). In caso di parità, il voto del Presidente sezionale vale doppio.
- 7.8 L'Ufficio presidenziale ha i seguenti compiti:
  - a. attua le decisioni dell'Assemblea sezionale conformemente al programma di legislatura;
  - b. assicura la direzione politica e il coordinamento organizzativo della Sezione, curandone le attività, l'informazione e la comunicazione;
  - c. allestisce la contabilità e la documentazione finanziaria della Sezione, unitamente ai relativi rapporti da presentare all'Assemblea sezionale;
  - d. si organizza autonomamente, nominando al proprio interno uno o più Vicepresidenti sezionali e, se del caso, un segretario sezionale e un cassiere, nonché conferendo specifici ambiti di responsabilità ai propri membri o costituendo proprie commissioni e gruppi di lavoro;
  - e. istituisce commissioni e gruppi di lavoro sezionali, ai quali assegna ambiti di responsabilità e mandati specifici, che operano in coerenza con le direttive programmatiche della Sezione e del PLRT;
  - f. cura le relazioni con il Gruppo parlamentare in Consiglio comunale, fornendo supporto ove richiesto;
  - g. cura le relazioni con il PLRT, con il Distretto e con tutti gli altri soggetti rilevanti per il promovimento della politica del PLRT;
  - h. delibera sulla sospensione e propone all'Assemblea sezionale l'esclusione dei soci conformemente al presente Statuto;
  - i. co-opta le cariche vacanti all'interno della Sezione o del PLRT di competenza della Sezione, inclusi i membri dell'Ufficio presidenziale (fatto salvo il caso del Presidente sezionale), con validità fino alla successiva Assemblea sezionale ordinaria;
  - j. esercita tutte le competenze non espressamente attribuite ad altri organi dal presente Statuto o dalla legge.

## **8. Ufficio di revisione**

- 8.1 L'Ufficio di revisione si compone di due revisori dei conti, con il compito di verificare annualmente i conti della Sezione, presentando un rapporto scritto all'Assemblea sezionale.
- 8.2 I membri dell'Ufficio di revisione non possono sedere in Ufficio presidenziale.
- 8.3 I membri dell'Ufficio di revisione sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

## **9. Gruppo parlamentare in Consiglio comunale**

- 9.1 Il Gruppo parlamentare in Consiglio comunale è composto dai Consiglieri comunali eletti nelle file del PLRT.
- 9.2 Il Gruppo parlamentare in Consiglio comunale è presieduto dal Capogruppo e si organizza autonomamente, nel rispetto dei principi del presente Statuto.
- 9.3 Il Presidente sezionale, nonché il Sindaco e i Municipali PLRT, sono invitati a partecipare alle sedute del Gruppo parlamentare a titolo consultivo, salvo decisione contraria di quest'ultimo.
- 9.4 Il Gruppo parlamentare può avvalersi gratuitamente del supporto di segretariato fornito dall'Ufficio presidenziale.

## **10. Cariche pubbliche**

- 10.1 I soci che ricoprono cariche istituzionali orientano la loro azione politica agli indirizzi e ai programmi del PLRT, nel rispetto della legge e del bene dell'organo nel quale siedono.
- 10.2 Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono incompatibili con quella di Sindaco o Municipale del Comune di Locarno.
- 10.3 Chiunque faccia parte di un organo della Sezione o ricopra una carica istituzionale comunale, anche presso enti partecipati, è tenuto a informare il Presidente sezionale entro dieci (10) giorni qualora risulti coinvolto, in qualità di imputato, in una procedura penale. La violazione di tale obbligo costituisce materia di giudizio disciplinare.

## **11. Misure disciplinari**

- 11.1 Le misure disciplinari si applicano nei confronti dei soci che si rendano responsabili di violazioni del presente Statuto, dello Statuto del PLRT, della legge o dei principi della Sezione, nonché di comportamenti che abbiano arrecato pregiudizio alla stessa.
- 11.2 Le misure disciplinari adottate dalla Sezione si riferiscono unicamente alla vita sezionale. Nei casi di rilevanza cantonale, la competenza disciplinare spetta all'organo disciplinare del PLRT, conformemente allo Statuto cantonale. Qualora l'organo disciplinare del PLRT intervenga in ambito sezionale, le misure disciplinari della Sezione decadono a favore di quelle cantonali.
- 11.3 La procedura disciplinare è istruita dall'Ufficio presidenziale, che, fino all'adozione della decisione assembleare, può sospendere a titolo provvisorio il socio interessato.
- 11.4 In caso di infrazioni di lieve entità, l'Ufficio presidenziale può disporre l'ammonizione.
- 11.5 In presenza di attività o comportamenti fortemente contrastanti con le linee programmatiche o le direttive della Sezione o del PLRT, l'Ufficio presidenziale può disporre la sospensione del socio fino a un anno. La decisione è appellabile all'Assemblea sezionale.
- 11.6 Nei casi gravi, l'Ufficio presidenziale può proporre all'Assemblea sezionale la decadenza delle cariche di partito del socio interessato.
- 11.7 Nei casi particolarmente gravi, tali da compromettere la reputazione o la credibilità della Sezione o del PLRT, l'Ufficio presidenziale può proporre all'Assemblea sezionale l'espulsione del socio.

## **12. Firma e rappresentanza**

- 12.1 La Sezione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente sezionale e di un altro membro dell'Ufficio presidenziale.
- 12.2 L'Ufficio presidenziale può conferire ulteriori diritti di firma e procure ai fini della gestione operativa della Sezione.

### **13. Responsabilità**

Per i debiti della Sezione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

### **14. Scioglimento della Sezione**

14.1 Lo scioglimento della Sezione può essere pronunciato in ogni tempo dall'Assemblea sezionale.

14.2 Con lo scioglimento della Sezione, il suo patrimonio sarà affidato a titolo fiduciario al PLRT fino alla ricostituzione della Sezione.

### **15. Disposizioni finali**

15.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto fanno stato lo statuto del PLRT così come gli art. 60 e segg. CC.

15.2 Eventuali gruppi d'area devono adeguare i propri statuti o regolamenti al presente Statuto entro 60 (sessanta) giorni e procedere, entro lo stesso termine, al rinnovo dei mandati dei rispettivi organi.

15.3 Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea sezionale ordinaria dell'11 novembre 2025, abroga la precedente versione del 2003 e, conformemente allo statuto del PLRT, è stato ratificato da parte del Comitato cantonale del PLRT il 22 gennaio 2026.

Locarno, 23 gennaio 2026



**Stefano Lappe**

Presidente